



**CONVENZIONE
PER L'ADESIONE
ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO**

L'anno 2021, il giorno _____, presso la Provincia di Campobasso, si sono personalmente costituiti:

Presidente _____, nato a _____ il _____, presidente pro-tempore della Provincia di Campobasso, che interviene nel presente atto quale rappresentante legale della Provincia medesima, per conto ed interesse della medesima, di seguito per brevità identificato «Provincia», con sede legale in Campobasso (CB) Cap 86100 alla Via Roma, codice fiscale 00139600704;

e

_____ nato a _____ il _____, Sindaco e legale rappresentante del Comune di _____, che interviene nel presente atto ai sensi del vigente Statuto comunale, in nome, per conto ed interesse del Comune rappresentato, con sede in _____ in via _____, in seguito identificato per brevità «Comune»,

detti componenti di comune accordo tra loro,

Premesso che:

- a) le disposizioni del titolo II, Capo IV (artt. 23, 24, 25, 26, 27 e 27-bis) del D. Lgs. n.112/1998, attribuiscono ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la localizzazione degli impianti produttivi nonché le funzioni di informazione e di assistenza alle imprese e, più in generale, d'impulso allo sviluppo economico e produttivo locale;
- b) l'ambito di applicazione e, più in generale, la disciplina delle procedure di cui sopra, sono state oggetto di successiva circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL 1.3.1/43647 dell'8 luglio 1999;
- c) l'art. 24 del citato D.Lgs. n. 112/1998 consente ai Comuni di svolgere le funzioni SUAP in forma associata;
- d) l'art. 41 della c.d. "Comunitaria 2008" sancisce che a tutela della libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi, sancite dagli artt. 43 e 49 del Trattato CE, variamente riconducibili alla sfera dello sportello unico, il quale assurge a strumento in grado di garantire tra l'altro la semplificazione amministrativa, la riduzione degli oneri amministrativi per l'accesso ad un'attività di servizi e per il suo esercizio, l'effettività dei diritti dei destinatari di servizi, l'unitarietà dei processi decisionali, della trasparenza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili e la semplificazione, l'accorpamento, l'accelerazione, l'omogeneità, la chiarezza e la trasparenza delle procedure;

- e) con il D.Lgs. n. 59/2010, recante «Attuazione della direttiva [cd. Bolkestein] 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno», applicabile «... a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale», il SUAP è stato direttamente investito delle funzioni comunali in materia di commercio, somministrazione, mestieri, professioni, ecc.;
- f) la Legge n.133/2008 al comma 3 dell'art.18 demanda ad uno specifico regolamento la semplificazione ed il riordino dello sportello unico delle attività produttive;
- g) con il D.P.R. n.160/2010 è stato approvato il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive" ai sensi dell'art.38, comma 3, del D.L. n.112 del 2008 convertito, con modificazioni, nella Legge n.133 del 2008, che:
 - all'art. 1 lett. m) definisce lo sportello unico per le attività produttive l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
 - all'art. 2, comma uno, qualifica il Suap quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi;
- h) il citato D.P.R. n.160/2010 e la successiva convenzione-quadro sottoscritta il 16 dicembre 2010 tra Unioncamere e ANCI, hanno delineato un quadro normativo che impone ai comuni l'adozione di urgenti misure organizzative intese a conseguire l'accreditamento del SUAP comunale presso il Ministero dello Sviluppo economico;
- i) l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi rappresenta una valida soluzione soprattutto per i Comuni di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;
- j) ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;
- k) il Comune ha espresso la volontà di aderire allo Sportello Unico per le Attività Produttive gestito in forma associata della Provincia, adottando la deliberazione consiliare n. ___ del _____, con la quale ha approvato lo schema della presente convenzione;
- l) la Provincia intende, attraverso la gestione associata dello Sportello, sostenere concretamente il Comune nell'esercizio delle relative funzioni;

Tutto ciò premesso, che forma integrante della presente convenzione, tra la Provincia ed il Comune, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto della convenzione

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto l'adesione del Comune allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) strutturato presso la Provincia di Campobasso e la conseguente gestione dello stesso, nell'intento di sfruttare le sinergie che assicurano gli obiettivi di cui in premessa. L'Ufficio SUAP associato della Provincia di Campobasso, rappresenta uno dei servizi erogati dalla Provincia.

Art. 2 Strutturazione complessiva del SUAP

Ai sensi dell'art. 24 comma 1 del D.Lgs. n. 112/1998 è istituito lo Sportello Unico delle attività produttive «SUAP» della Provincia di Campobasso;

Lo Sportello Unico è caratterizzato dai requisiti di "centralità" per la gestione unificata delle pratiche e di "territorialità" rispetto all'area geografica di competenza. La sede dello Sportello è istituita presso la Provincia di Campobasso nella sua sede legale in Via Roma, n. 47.

Restano in capo ai Comuni aderenti tutte le responsabilità previste dalla normativa che non siano specificatamente attribuite dalla legge allo Sportello Unico.

I Comuni, al pari delle altre Amministrazioni e soggetti coinvolti, restano titolari degli endo-

procedimenti di propria esclusiva competenza, seppure afferenti al procedimento unico. Sono responsabili della regolarità formale e sostanziale dei propri atti inviati al SUAP e del mancato rispetto dei tempi procedurali afferenti agli endoprocedimenti stessi.

La Provincia si riserva il compito di individuare soluzioni organizzative ritenute più idonee allo svolgimento efficiente della attività del SUAP.

Art. 3

Sportello Unico Attività Produttive

Il Comune con l'approvazione della presente convenzione delega e conferisce alla Provincia, ai sensi dell'art. 30, comma 4, D.Lgs. 267/2000, tutte le funzioni relative alla gestione ed al funzionamento del SUAP comunale ai sensi degli artt. 24 e 26 del D.Lgs. 112/1998 e del D.P.R. 20 ottobre 1998 n.447.

Il SUAP associato della Provincia di Campobasso costituisce lo strumento innovativo e sinergico mediante il quale assicurare omogeneità, qualità e funzionalità relativamente ai processi autorizzativi, alle azioni di promozione del territorio e di consulenza alle imprese, come previsto dalla normativa in materia. Il SUAP assicura l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell'intero territorio.

La gestione associata assicura l'esercizio delle funzioni di carattere:

- amministrativo, per la gestione del procedimento unico;
- relazionale, per i rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni;
- informativo, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere;
- promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio.

Art. 4

Organizzazione dello Sportello Unico Associato della Provincia di Campobasso

La struttura per la gestione associata presso dello Sportello Unico esercita tutte le attività e le funzioni di tipo promozionale e di tipo amministrativo, con la collaborazione degli uffici comunali titolari dei vari procedimenti di competenza.

La responsabilità dello Sportello Unico associato e del procedimento unico è affidata ad un Responsabile del SUAP, individuato secondo le decisioni assunte dalla Provincia.

Il Responsabile dello Sportello Unico Associato ha il dovere di coordinare le attività tecniche dell'Ufficio. Si raccorda con il Dirigente competente o suo delegato per gli aspetti amministrativi e finanziari.

L'organizzazione del servizio associato deve tendere a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

La Provincia si impegna, su richiesta scritta del Comune, a fornire allo stesso con cadenza annuale un backup dell'archivio dei procedimenti trattati.

La Provincia si impegna a creare un link di collegamento al SUAP.

Fermo restando che parte del sito web dovrà essere di libera consultazione, la Provincia mette a disposizione del Comune, per esso i singoli soggetti distinti per titolarità di funzioni, password d'accesso alle sezioni riservate per l'esercizio delle funzioni di cui sono rispettivamente titolari. Il tutto in raccordo con la vigente normativa sulla privacy.

L'organizzazione in forma associata deve essere improntata ai seguenti principi:

- massima attenzione all'esigenza dell'utenza;
- rispetto dei tempi e loro anticipazione, laddove possibile;
- standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- risoluzione rapida di contrasti e difficoltà operative;
- divieto di aggravamento del procedimento e ricerca costante della semplificazione del medesimo;
- innovazione tecnologica costante per la semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti

con l'utenza.

Gli organi amministrativi della Provincia nel rispetto del D.P.R. 267/2000 adottano gli atti ritenuti necessari.

Il Legale rappresentante della Provincia rappresenta il SUAP associato in tutte le sedi ed ha facoltà di delegare la rappresentanza al Dirigente competente o al Responsabile del SUAP associato.

Spetta al responsabile unico del procedimento o responsabile del SUAP qualsiasi decisione in ordine alla conduzione dell'iter procedimentale relativo ad ogni istanza presentata al SUAP da parte delle imprese, sentito il Dirigente della Provincia competente.

Il Responsabile del procedimento potrà avanzare richieste scritte e motivate al legale rappresentante della Provincia circa la necessità di potenziamento dell'organico del SUAP.

Spetta al Dirigente della Provincia, a cui fa capo il servizio, individuare le modalità di nomina dei componenti l'organico del SUAP associato, ispirandosi a criteri di efficienza, efficacia, economicità e competenza professionale.

L'assegnazione dell'incarico di Responsabile SUAP è temporanea e revocabile senza obbligo di motivazione.

Art. 5 Impegni del Comune Associato

Ciascun Comune associato si impegna ad organizzare la struttura interna in modo tale da poter celermente adempiere alle richieste inoltrate dal SUAP in relazione ai procedimenti di competenza esclusiva del Comune stesso afferenti al procedimento unico o ordinario.

I Comuni associati si impegnano a rispettare i requisiti tecnici minimi richiesti per le funzioni istituzionali del SUAP così individuati:

- Casella PEC istituzionale;
- firma digitale dei responsabili di servizio cui compete l'emissione di pareri, nulla osta o atti di assenso, comunque denominati, a rilevanza esterna;
- applicazione software per la lettura di documenti firmati digitalmente;
- protocollazione informatica della documentazione in entrata e in uscita, per la certificazione della corrispondenza, come previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e dal DPCM del 31 ottobre 2000;

La Provincia mette a disposizione dei comuni associati, che risultano in regola con il pagamento delle quote associative annuali dovute in relazione alla partecipazione allo Sportello Unico, i suddetti servizi a titolo di supporto operativo.

Il Comune s'impegna a dare tempestiva notizia e/o a trasmettere al SUAP associato copia di tutti gli atti, i provvedimenti e le iniziative aventi rilevanza sul territorio di competenza in tema di attività produttive.

Il Comune prende atto che trascorsi i termini previsti dalla legge senza che abbia reso il parere di competenza, lo sportello rilascerà, laddove richiesto dal procedimento, il provvedimento conclusivo; il silenzio serbato dall'Ente avrà - secondo quanto previsto dalla L. 241/1990 s.m.i. - valore di assenso incondizionato.

Art. 6. Interazione tra SUAP e Comune

Trattandosi di procedure esclusivamente telematiche, le funzioni sono svolte attraverso un elevato grado di interazione tra i Responsabili comunali preposti e la struttura operativa del SUAP associato della Provincia di Campobasso. Quest'ultima assicura, in particolare, il know-how e lo sviluppo istruttorio dei procedimenti, interagendo con il referente comunale ai fini della sottoscrizione digitale degli atti.

L'interazione funzionale si fonda sul presupposto irrinunciabile della disponibilità, eventualmente anche fuori dai normali orari d'ufficio, alle relazioni a mezzo: telefoni cellulari, posta elettronica certificata, posta elettronica, chat e videochiamate, accesso qualificato alle sezioni riservate del sito

web.

Il Comune garantisce la partecipazione fisica dei propri referenti/dipendenti alle convocazioni del Suap per la migliore gestione del servizio.

Perché sia operativa la presente convenzione, il Comune deve assolvere a tutti gli impegni previsti dal succitato art. 5.

Art. 7 Ambito operativo

Lo Sportello Unico delle Attività Produttive è l'unico soggetto pubblico territoriale per tutti i procedimenti in materia di localizzazione di impianti produttivi, loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, riconversione dell'attività produttiva, esecuzione di opere interne, nonché di quanto riportato in premessa. Restano escluse le competenze relative agli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli artt. 161 e segg. del D.Lgs.163/2006.

L'organizzazione del servizio risponde al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e di responsabilità, nonché di efficienza efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa.

La Provincia si riserva la facoltà di stipulare analoghe convenzioni con altri Comuni fruitori, alle medesime condizioni.

Art. 8 Regolamento di gestione

Tutto ciò che riguarda la gestione complessiva del SUAP forma oggetto di uno specifico Regolamento.

Art. 9 Criteri di ripartizione della spesa

L'attività complessiva del SUAP viene articolata puntando a ridurre i costi iniziali e quelli d'esercizio per il futuro, evitando obbligazioni reciproche tra Comuni convenzionati e mirando ad erogare servizi che conservino positivi rapporti tra utilità e costi sostenuti.

Il SUAP associato punta al suo parziale autofinanziamento attraverso l'utilizzo degli introiti derivanti dalle sue attività, nonché ricorrendo a forme di sponsorizzazione (art. 43 L. 449/1997), per concorrere alla copertura dei costi del Servizio.

Il SUAP introita direttamente, attraverso la Provincia, gli oneri istruttori posti a carico delle imprese che inoltrano le istanze o le segnalazioni, secondo il tariffario allegato al regolamento di gestione di cui al succitato art. 8. Tali oneri contribuiscono alla copertura delle spese complessive di funzionamento del SUAP per una quota percentuale che viene determinata dalla Provincia

Il costo complessivo per il funzionamento del SUAP è quantificato in maniera preventiva ad inizio di ciascun anno ed è soggetto a conguaglio con cadenza annuale.

La ripartizione tra i Comuni associati della spesa complessiva di funzionamento del SUAP che non viene coperta dagli introiti derivanti dal pagamento dei diritti istruttori da parte delle imprese, avverrà in base ai seguenti parametri:

- a) 30% in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente in ognuno dei comuni associati;
- b) 35% in base al numero delle aziende presenti al 31 dicembre dell'anno precedente sul territorio di ciascun Comune associato, secondo i dati forniti dalla Camera di Commercio del Molise;
- c) 35% in base al numero di procedimenti gestiti dal SUAP per ogni Comune nell'anno precedente (quota calcolata in sede di conguaglio);

Viene comunque fissata in euro 300,00 (trecento) la quota minima annua di contribuzione a carico

di ogni Comune convenzionato a prescindere dal risultato dell'applicazione dei parametri prima elencati.

Il SUAP associato con l'assistenza della struttura operativa amministrativo-contabile della Provincia, a cadenza annuale, provvederà ad effettuare il rendiconto delle spese sostenute sulla base del quale calcolerà le somme dovute da ciascun Comune a conguaglio della quota annuale complessiva. Entro il 20 gennaio di ogni anno i Comuni convenzionati riceveranno dalla Provincia di Campobasso richiesta di versamento delle somme a conguaglio dovute da ciascuno di essi.

Ogni Comune convenzionato è tenuto al versamento della propria quota di compartecipazione al costo di funzionamento complessivo del SUAP secondo le seguenti percentuali e scadenze:

- 70% della quota complessiva entro il 30 aprile di ogni anno;
- 30% entro il 31 gennaio dell'anno successivo ad avvenuta ricezione del calcolo di conguaglio;

Nel caso di servizio SUAP rivolto alle Unioni di Comuni o agli Ambiti Territoriali Ottimali la quota di compartecipazione alla copertura dei costi viene calcolata in base ai medesimi criteri prima elencati applicati ad ogni Comune rientrante nell'Unione o nell'Ambito.

Art. 10 Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata illimitata.

In assenza di disdetta notificata almeno tre mesi prima della scadenza dalla Parte interessata, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli enti aderenti, la convenzione s'intende tacitamente prorogata per tutto il successivo anno solare.

Art.11 Recesso

È facoltà di ogni Comune recedere dalla presente convenzione, previa adozione di apposito atto deliberativo consiliare. L'atto dovrà essere stato notificato al SUAP associato formalmente entro il 30 settembre ed avrà valore a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo. L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.

Il mancato pagamento della somma di competenza da parte del Comune entro il termine assegnato può comportare la sospensione e l'esclusione dai servizi del SUAP associato.

Il recesso di un Comune dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione associata del servizio per i restanti Comuni. Qualora la facoltà di recesso fosse esercitata da Provincia stessa, la convenzione conserva la propria validità qualora gli enti associati individuino, con apposito atto deliberativo, altro ente a cui delegare le funzioni oggetto della presente convenzione.

La presente convenzione cessa la sua validità nel caso in cui venga espressa da parte di tutti gli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere allo scioglimento. In caso di scioglimento di Comune accordo sarà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati per le finalità previste dalla presente convenzione. In caso di mancato accordo la consulta dei sindaci procederà con decisione assunta a maggioranza.

Art. 12 Conferenza dei Sindaci

È costituita la conferenza dei Sindaci del SUAP della quale fanno parte tutti i Sindaci dei Comuni aderenti presieduta dal Presidente della Provincia o suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte dal Responsabile del SUAP con nomina effettuata dalla stessa conferenza. Potrà partecipare alla conferenza anche un referente della Provincia di Campobasso.

I Sindaci possono partecipare alla conferenza anche attraverso un delegato.

La conferenza procede alla definizione di accordi di programma o convenzioni con altri Enti e dispone in merito alla adesione di altri Enti alla presente convenzione.

La conferenza dei Sindaci decide sul bilancio di previsione, approva il consuntivo e decide nel

riparto delle spese tra i Comuni associati.

La conferenza si riunisce almeno una volta l'anno e comunque quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti. Le decisioni vengono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' consentita la delega multipla da parte di più sindaci in favore di un unico altro componente della conferenza.

Art. 13
Controversie

In caso di controversie la decisione sarà rimessa ad un collegio composto da tre esperti, designati uno per ciascuno dai due gruppi in contrasto ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, dal difensore civico regionale.

Art. 14
Modifiche

Le variazioni della presente convenzione potranno essere apportate dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 15
Rinvio

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si è rinvio alle norme di legge vigenti in materia, nonché alle disposizioni del vigente ordinamento delle autonomie locali in quanto applicabili.

Le parti leggono e sottoscrivono la presente convenzione, avendola riconosciuta conforme alle volontà espresse.

Campobasso, li _____

Per il Suap Associato: Il Presidente della Provincia di Campobasso _____

Per il Comune di _____ Il Sindaco _____